



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIV.V

....

***Prot. n.15/V/0007216/14.01.04
del 30/04/2008***

Oggetto: Legge 17/10/2007 e decreto interministeriale 21/01/2008. Dimissioni volontarie. Quesito.

In riferimento alla nota indicata in oggetto si esprime quanto segue.

Così come chiarito con la lettera circolare di questo Ministero del 25/03/2008 il decreto sulle dimissioni volontarie non si applica in caso di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione.

Al riguardo si evidenzia che nei suddetti casi di esclusione rientrano, oltre le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti d'età (pensione di vecchiaia), anche quelle del personale che acceda alla pensione d'anzianità per aver maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente (l 24/12/2007 n. 247).

Più in particolare, il raggiungimento dei requisiti della pensione di anzianità, non preclude la possibilità per il lavoratore di permanere in servizio fino al collocamento a riposo d'ufficio che avviene al raggiungimento dell'età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, se il dipendente non comunica di voler rimanere in servizio per un ulteriore biennio oppure al raggiungimento dell'età di 67 anni, oltre i quali non è più consentito di prestare attività di lavoro dipendente.

Ne deriva che il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e che debba comunque presentare le dimissioni volontarie di

cui all'art. 2118, non sia tenuto ad osservare le formalità di cui alla nuova normativa delle dimissioni volontarie ma possa farlo in forma libera.

Ciò discende dalla mancanza nella fattispecie in esame della necessità, sottesa alla creazione della nuova disciplina, di combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere dal lavoratore, in via preventiva, all'atto dell'assunzione.

***F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ugo MENZIANI)***

***F.to IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe DE CICCO)***